



STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - OGGETTO SOCIALE

Preambolo.

L'associazione si pone in continuità storica, culturale, economica, scientifica, operativa ed ideale con il Movimento di Lotta per la salute già denominato Medicina Democratica dal suo fondatore Giulio Alfredo Maccacaro, alla fine degli anni 60 e della cooperativa a r.l. Medicina Democratica, Movimento di lotta per la salute con sede presso l'Istituto di Biometria e Statistica Medica dell'Università di Milano in via Venezian, 1, nonché con sede amministrativa e operativa in via dei Carracci 2, Milano, fondata in Milano nel 1977.

Art. 1) - E' costituita una Associazione avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sotto la denominazione di

MEDICINA DEMOCRATICA - MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE - O.N.L.U.S.

Essa può essere più brevemente denominata

MEDICINA DEMOCRATICA ONLUS

Gli scopi, i contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, e gli stessi consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita dell'Associazione.

Art. 2) - Sede dell'Associazione

L'Associazione ha sede legale in Milano, 20149, via dei Carracci n. 2.

L'associazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede legale in qualsiasi indirizzo, purché in Italia, nonché istituire, trasferire o sopprimere in Italia o all'estero proprie sedi o uffici..

Art. 3) - Scopi dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro, ha carattere pacifista e non violento, e opera per il pieno rispetto e per la tutela dei diritti civili e dei diritti umani con finalità di solidarietà sociale; essa persegue i seguenti scopi :

- a) la promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, (ivi comprese l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali), sociale e di vita, nonché la promozione e la tutela dei beni culturali e ambientali, del paesaggio, della natura, dell'ambiente salubre e della cultura nella sua più estesa accezione; l'Associazione tutela questi diritti costituzionalmente garantiti a ogni cittadina e a ogni cittadino, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, ai pensionati/e, ai disoccupati/e e alle persone che, loro malgrado, sono escluse, sono sofferenti psichici e malati mentali, emarginate e discriminate, opponendosi ogni qualvolta questi diritti siano lesi e, in primis, il diritto alla salute (ex art. 32 Costituzione) e il diritto all'ambiente (ex art. 9 Costituzione), con azioni concrete attraverso la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche nonché con il ricorso all'Autorità Giudiziaria ogni volta che tali diritti siano violati;
- b) la promozione della prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio e tossico-nocivo in ogni ambiente di lavoro e di vita, anche attraverso iniziative di informazione e formazione a ciò finalizzate;
- c) la promozione e l'affermazione della ricerca scientifica e della medicina pubbliche mediante un'azione efficace di partecipazione dei soggetti sociali (lavoratrici, lavoratori, pensionati/e, disoccupati/e, persone, loro malgrado, emarginate, escluse, operatori sanitari e sociali, cittadine/i) alle scelte sociali, culturali, scientifiche e sanitarie che direttamente o indirettamente li riguardano;
- d) la cooperazione con i paesi in via di sviluppo per favorire la solidarietà fra i popoli, nel rigoroso rispetto dei diritti umani ovvero per la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi stabiliti nella Carta costitutiva e nelle



Convenzioni delle Nazioni Unite nonché nelle Convenzioni dell'Unione Europea. L'Associazione, in quest'ambito, porrà particolare attenzione a quei Paesi il cui progetto di autodeterminazione non è ancora stato concluso e che siano disponibili a realizzare concretamente i principi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Essa porrà particolare impegno a favore della salute della donna e dell'infanzia, promuovendo, a tale scopo, aiuti, con l'invio di personale tecnico, di strumenti e di strutture socio-sanitarie, stipulando accordi e convenzioni, nell'ambito delle leggi che regolano la materia, con le organizzazioni di cooperazione governative e non governative;

- e) favorire l'incontro fra gruppi, movimenti, associazioni a livello locale, nazionale e internazionale che operano per l'affermazione del diritto alla salute, alla sicurezza, all'ambiente salubre, al rispetto dei diritti umani, e che, di massima, si pongono gli scopi di Medicina Democratica che, in quest'ambito, laddove necessario metterà a disposizione le proprie strutture, in proposito l'Associazione ONLUS potrà aderire ad organismi nazionali e sovranazionali che perseguono gli stessi o analoghi scopi associativi;
- f) mantenere e sviluppare, nell'ambito delle leggi che lo regolano, l'impegno dei volontari in servizio civile.

L'Associazione persegue altresì i seguenti scopi :

- g) promuove l'informazione e favorisce la partecipazione delle cittadine e dei cittadini per affermare gli scopi suddetti nonché la loro propria autodeterminazione e qualità della vita, attraverso il rigoroso rispetto dell'ambiente e della salute individuale e collettiva, per contribuire ad attuare un sistema produttivo ecocompatibile ovvero un sistema sociale con al suo centro il rispetto e l'affermazione della dignità e del benessere psicofisico della persona;
- h) persegue il pieno rispetto della persona, donna e uomo, contro ogni tipo di emarginazione, esclusione, discriminazione, razzismo; nonché la protezione delle molteplici specie animali, vegetali e degli ecosistemi ambientali;
- i) conseguire i fini sociali, attraverso la promozione di iniziative socio-culturali e scientifiche utilizzando anche gli strumenti processuali che di volta in volta l'Associazione ritiene più idonei, sia di carattere penale, che civile ed amministrativo (quali esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, esposti, denunce, la costituzione dell'Associazione come persona offesa e come parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili).

L'Associazione opera senza finalità di lucro e, oltre alle attività per realizzare gli scopi primari di cui al presente articolo 3, promuoverà tutte quelle altre iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali; in particolare, si propone di editare, stampare, diffondere, pubblicazioni scientifiche, politiche, sindacali, culturali, tecniche nel campo della promozione della salute, della prevenzione dei rischi e degli agenti tossico-nocivi in ogni ambiente di lavoro, sociale e di vita, dell'affermazione dei diritti umani, della medicina e della ricerca tecnico-scientifica, dei beni culturali e ambientali, del paesaggio, della natura, dell'ambiente salubre, delle culture nella loro più estesa accezione.

Uguualmente, l'Associazione si propone l'attuazione di iniziative collaterali, quali l'organizzazione di conferenze, seminari, corsi e dibattiti per un più vasto e completo discorso di informazione e di cultura nei predetti settori e campi di interesse per il conseguimento dei fini sociali.

La ONLUS potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo dello Statuto, purchè nei limiti consentiti dalla legge. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali, spontanee e gratuite delle persone ad essa aderenti.

Art. 4) - Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali che, nel rispetto delle leggi vigenti, i suoi organi riterranno opportune.



TITOLO II - ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 5) - Possono essere aderenti:

- a) tutte le persone che, a qualsiasi titolo, operano nei diversi campi della promozione della salute, della prevenzione dei rischi e delle nocività, della medicina, dei beni culturali e ambientali, dell'urbanistica e del paesaggio, della natura e dell'ambiente salubre, dell'alimentazione, delle culture nella loro più estesa accezione, delle scienze e della tecnica nonché tutte le persone che si riconoscono negli scopi dell'Associazione;
- b) le persone giuridiche che operano o non operano nei settori e nei campi suddetti e che si riconoscono nei suddetti scopi sociali;
- c) i rappresentanti delle associazioni culturali, scientifiche, sociali, e che pur operando in altri campi, nel rispetto delle forme di legge, perseguono la difesa dei diritti umani e sociali.

Art. 6) - Le persone che intendono aderire dovranno versare la quota sociale, la cui entità viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Esse sono tenute a presentare istanza di adesione scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e la categoria professionale di appartenenza e codice fiscale.

Art. 7) - Il Consiglio Direttivo accerta l'esistenza di tutti i requisiti e delle condizioni previsti dallo Statuto e delibera sulla domanda. L'accoglimento della medesima sarà notificato alla persona interessata.

Art. 8) - Se la domanda di adesione non è accettata, il Consiglio Direttivo dovrà motivare la riacquiescenza e restituire la quota sociale eventualmente già versata.

Art. 9) - Ogni aderente è vincolato all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione. E', altresì, impegnato a partecipare attivamente alla vita sociale e ad adoperarsi, nei limiti delle proprie possibilità, per il miglioramento e per lo sviluppo dell'Associazione.

TITOLO III - PERDITA DELLA QUALITA' DI ADERENTE

Art. 10) - La qualità di aderente si perde per morte, recesso od esclusione.

Art. 11) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere esclusa dall'Associazione la persona associata che, direttamente o indirettamente, non osservi le disposizioni dello Statuto e del Regolamento. In ogni caso, l'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo ed è deliberata dall'Assemblea e deve essere comunicata e motivata alla persona aderente. La delibera è annotata nel libro degli aderenti e l'esclusione ha effetto dal giorno in cui viene eseguita la relativa annotazione.

TITOLO IV - RISORSE, PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12) - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dai seguenti proventi:

- a) Quote sociali annuali;
- b) Contributi e sottoscrizioni di sostegno dagli aderenti e da privati;
- c) Abbonamenti alla produzione editoriale;
- d) Contributi da soggetti pubblici;
- e) Contributi da sponsorizzazioni e manifestazioni, che non siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- f) Donazioni e lasciti testamentari;



- g) Rimborsi derivanti da accordi di collaborazione o da convenzioni con soggetti pubblici;
- h) Entrate da attività commerciali e produttive marginali;
- i) Rendite derivanti da beni mobili ed immobili pervenute a qualunque titolo.
- j) I fondi sono depositati presso gli istituti di credito che non operano in contrasto con i principi dell'Associazione, così come stabilito dalle Sezioni o dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del responsabile e del tesoriere della sezione, nonché con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere dell'Associazione.

Art. 13) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dai contributi, dalle donazioni, dalle elargizioni, dalle sovvenzioni, dalle oblazioni, dalle sottoscrizioni, dai lasciti e quant'altro precisato al precedente art.12), fatti direttamente all'Associazione, anche nelle sue articolazioni sezionali che a livello nazionale.

Art. 14) L'esercizio sociale va da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio sociale, gli Esecutivi sezionali e il Consiglio Direttivo provvedono alla compilazione del bilancio sociale, da presentarsi per l'approvazione alle assemblee di sezione, entro tre mesi, ed alla assemblea generale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione nonché di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'articolo 10, 6° comma, del DLgs 4 novembre 1997, n. 460.

Art. 15) - In caso di scioglimento dell'Associazione e della sua messa in stato di liquidazione, i fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, conformi allo spirito e agli scopi dell'Associazione. In nessun caso saranno distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

TITOLO V - STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16) L'Associazione è unica ed agisce sia con i propri organi nazionali, sia con le sue Sezioni regionali o locali.

Art. 17) - Nelle Sezioni regionali o locali, sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
 - l'Esecutivo;
 - il Responsabile della Sezione;
 - il Revisore dei conti.
- Al livello nazionale, sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea generale;
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente;
 - il Comitato di controllo.

Art. 18) - Al livello delle Sezioni regionali o locali, l'assemblea è espressione dell'Associazione nel loro ambito territoriale. Essa è composta dagli aderenti residenti o comunque operanti nell'ambito stesso. L'assemblea elegge, ogni tre anni, a scrutinio segreto i tre membri dell'Esecutivo, traendoli dal proprio seno, uno dei quali assume la carica di Responsabile della Sezione con funzioni di rappresentante dell'Associazione Medicina Democratica – ONLUS nell'ambito territoriale, ed un altro con l'incarico di Revisore dei conti.



Art. 19) - Le Sezioni, per le loro dinamiche interne e per il rapporto con gli organi di livello nazionale, sono disciplinate da un regolamento approvato dall'Assemblea generale dell'Associazione.

Le Sezioni sono funzionalmente ed economicamente autonome, fermo quanto stabilito nell'anzidetto regolamento; si dotano di scritture amministrative e contabili improntate a semplicità e trasparenza, con il vincolo del pareggio di bilancio.

Art. 20) - Al livello nazionale, l'Assemblea generale rappresenta l'insieme degli aderenti all'Associazione.

Art. 21) - L'Assemblea generale elegge, traendoli dal proprio seno, ogni tre anni, i membri che compongono il Consiglio Direttivo, la persona che ricoprirà la carica di Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, e due persone, rappresentative di realtà territoriali diverse, che ricopriranno la carica di vice presidenti.

Art. 22) - Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere fra gli aderenti e i tre membri del Comitato di Controllo anche fra persone non associate.

Art. 23) - E' compito dell'Assemblea generale assumere le determinazioni di orientamento socioculturale, di indirizzo politico ed amministrativo dell'Associazione, approvare il bilancio sociale e di previsione annuale, regolamentare i rapporti con le sezioni regionali e locali.

Art. 24) - L'Assemblea generale, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo:

- a) su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti aventi diritto al voto;
- b) su richiesta motivata del Comitato di controllo;
- c) ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga utile.

Nei casi contemplati alle lettere a) e b) del presente articolo, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea generale non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Art. 25) - La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fatta con avviso di raccomandata all'indirizzo degli aderenti interessati, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea oppure tramite posta elettronica o in altra forma comunque disciplinata e regolamentata a garanzia di ricezione per il destinatario. L'avviso deve contenere gli oggetti all'ordine del giorno e può indicare la data della eventuale seconda convocazione dell'Assemblea. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato, l'Assemblea deve essere riconvocata, con il medesimo ordine del giorno, entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

Art. 26) - Almeno un decimo degli aderenti aventi diritto al voto, può far iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli argomenti non contenuti nello stesso, purché non siano di esclusiva competenza per legge, o per statuto, dell'Assemblea straordinaria. La richiesta di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo prima di cinque giorni della data dell'Assemblea e deve essere tempestivamente comunicata ai soci.

Art. 27) - In prima convocazione, l'Assemblea generale ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno un decimo degli aderenti ammessi al voto. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti ammessi al voto presenti.

Art. 28) - L'Assemblea generale straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 29) - In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno un quinto degli aderenti ammessi al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea



straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno un decimo degli aderenti ammessi al voto.

Art. 30) - L'Assemblea generale, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è presieduta da un aderente designato dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario verbalizzante.

Art. 31) - Ciascun aderente ammesso al voto ha diritto di esprimere un solo voto per delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 32) - L'Assemblea generale, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, delibera con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti.

Art. 33) - Sono soggetti di elettorato passivo gli aderenti maggiorenni.

Art. 34) - Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri a 51 membri. Esso è l'organo dell'Associazione che è investito di tutti i poteri di gestione, anche eccedenti l'ordinaria amministrazione, fatta eccezione per quegli atti che per disposizione di Legge e dello Statuto sono riservati all'Assemblea. Oltre al Presidente e ai due vice presidenti, eletti direttamente dall'Assemblea generale, si individuano i seguenti incarichi, che il Consiglio Direttivo assegna ai suoi membri:

- a) Tesoriere, con la titolarità per tutte le operazioni bancarie a firma disgiunta dal Presidente e la responsabilità della tenuta amministrativa e contabile dell'Associazione, per il livello nazionale;
- b) Direttore responsabile delle attività editoriali, per il livello nazionale;
- c) Responsabile delle vertenze legali e giudiziarie;
- d) Segretario verbalizzante e per l'aggiornamento dei registri associativi;
- e) altri eventuali e contingenti incarichi.

Art. 35) - La carica di Presidente, di Vice presidente e gli incarichi dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti; inoltre, sono gratuiti tutti gli altri incarichi ricoperti dagli aderenti. E' prevista la refusione delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento del mandato e secondo le forme opportunamente regolamentate.

Art. 36) - Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un periodo non superiore a tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di un membro dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede, entro trenta giorni, alla sua reintegrazione per cooptazione.

Le cariche sociali di Presidente, Vicepresidente, di Responsabili delle sezioni, sono incompatibili con cariche esecutive politiche, sindacali e amministrative pubbliche, locali o nazionali e in tutti i casi di conflitto di interessi.

Art. 37) - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma una volta ogni 3 mesi, nonché tutte le altre volte che:

- a) egli lo ritenga utile;
- b) ne sia fatta richiesta scritta da almeno cinque consiglieri.

I membri del Comitato di Controllo devono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 38) - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il voto è palese e non può essere dato per delega.

Art. 39) - Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione è il legale rappresentante dell'Associazione ONLUS medesima.



Egli ha la facoltà di farsi rappresentare dai Responsabili delle Sezioni regionali o locali dell'Associazione ONLUS, conferendo loro, di volta in volta, apposita delega, nei procedimenti legali e giudiziari promossi o nei quali sia coinvolta e/o siano lesi i diritti insiti negli scopi statutari dell'Associazione.

Il Presidente, in caso di impedimento, di assenza temporanea o per altra ragione motivata, viene sostituito nelle sue funzioni dal un Vice-presidente da lui stesso nominato o nominato dal Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la titolarità di compiere tutte le operazioni bancarie con firma libera.

Art. 40) - Il Comitato di Controllo si compone di tre membri che sono designati dal Consiglio Direttivo. I membri del Comitato di Controllo restano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili e possono non essere aderenti all'Associazione. .

Art. 41) - Il Comitato di Controllo attende e verifica l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza delle voci del bilancio con le risultanze dei libri delle scritture contabili. Di tutto ciò devono redigere verbale nell'apposito libro.

Art. 42) - I membri del Comitato di Controllo assistono, con solo voto consultivo, alle adunanze del Consiglio Direttivo e possono far iscrivere all'ordine del giorno delle adunanze medesime, come nelle assemblee ordinarie e straordinarie, eventuali loro osservazioni.

Il Comitato di Controllo può richiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e sulle iniziative economiche marginali dell'Associazione; parimenti, può richiedere la convocazione dell'Assemblea generale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43) - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale straordinaria nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44) - L'Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni alla Direzione regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà, altresì, comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di O.N.L.U.S.